

NEWSLETTER GENNAIO 2018



Comunicazione della Commissione sull'applicazione del principio della dichiarazione della quantità degli ingredienti (QUID)

12 dicembre 2017

È stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 2017/C/393 la Comunicazione CE n. 393/05 del 21/11/2017 sull'applicazione del principio della dichiarazione della quantità degli ingredienti in etichetta (QUID).

La Commissione ha inteso fornire orientamenti alle imprese ed alle autorità nazionali in relazione all'applicazione del principio sancito dal Reg. UE n. 1169/2011, integrando e sostituendo gli orientamenti precedenti, sulla base delle più recenti discussioni portate avanti dal gruppo di lavoro (Direzione generale della Salute e sicurezza alimentare della Commissione ed esperti degli Stati membri) sullo stesso Reg. n.1169/2011.

Dopo una breve introduzione con richiamo ai punti principali del Regolamento, gli aspetti affrontati nel dettaglio dalla Commissione nella Comunicazione, corollati da esempi pratici e indicazioni operative, riguardano:

- Obbligo di indicare il QUID
- Deroghe dall'obbligo di indicare il QUID
- Forme di espressione del QUID
- Posizione del QUID nell'etichettatura

La Comunicazione lascia impregiudicata l'interpretazione eventualmente data dalla Corte di Giustizia dell'Unione.

Comunicazione della Commissione sull'applicazione del principio della dichiarazione della quantità degli ingredienti (QUID)

12 dicembre 2017

È stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 2017/C/393 la Comunicazione CE n. 393/05 del 21/11/2017 sull'applicazione del principio della dichiarazione della quantità degli ingredienti in etichetta (QUID).

La Commissione ha inteso fornire orientamenti alle imprese ed alle autorità nazionali in relazione

MARINO s.r.l. Progettazione di tecnologie di processo e di prodotti alimentari - Fermenti Lattici

Laboratorio altamente qualificato
riconosciuto dal MIUR
art. 14 D.M. N. 593 del 8/8/2000
per la ricerca scientifica
ed innovazione tecnologica

Azienda con sistema
di gestione qualità
certificato da DNV GL
=ISO 9001=

Azienda con sistema
di sicurezza alimentare
certificato da DNV GL
=ISO 22000 - FSSC 22000=

Iscritto nel registro Regionale al N. 019CE
con decreto N.187 del 11/07/2007 e s.m.j.
di cui alla D.G.R.C. N. 535 del 29/10/2011
relativo ai laboratori di analisi
che effettuano l'autocontrollo

all'applicazione del principio sancito dal Reg. UE n. 1169/2011, integrando e sostituendo gli orientamenti precedenti, sulla base delle più recenti discussioni portate avanti dal gruppo di lavoro (Direzione generale della Salute e sicurezza alimentare della Commissione ed esperti degli Stati membri) sullo stesso Reg. n.1169/2011.

Dopo una breve introduzione con richiamo ai punti principali del Regolamento, gli aspetti affrontati nel dettaglio dalla Commissione nella Comunicazione, corollati da esempi pratici e indicazioni operative, riguardano:

- Obbligo di indicare il QUID
- Deroghe dall'obbligo di indicare il QUID
- Forme di espressione del QUID
- Posizione del QUID nell'etichettatura

La Comunicazione lascia impregiudicata l'interpretazione eventualmente data dalla Corte di Giustizia dell'Unione.

LA COMMISSIONE AGRICOLTURA DEL PARLAMENTO EUROPEO HA APPROVATO IL NUOVO REGOLAMENTO UE SUL BIOLOGICO

6 dicembre 2017

Durante la riunione 22-23 novembre scorsi la Commissione Agricoltura del Parlamento europeo ha approvato il nuovo regolamento Ue sul biologico. La proposta di riforma presentata dalla Commissione nel 2014 deve solo essere adottata formalmente dai ministri Ue in Consiglio e dall'Europarlamento in seduta plenaria. Le nuove regole, che prevedono controlli su tutta la filiera, certificazione di gruppo per le piccole aziende e banche dati per aumentare l'offerta di semi bio, saranno applicabili dal 2021.

In particolare, come riporta il sito del Mipaaf: n.4 è stato approvato, anche in questo caso sulla base della procedura prima illustrata prevista dall'art.69 septies del regolamento del PE e quindi con votazione unica, l'accordo provvisorio risultante da negoziati interistituzionali e definito a ridosso della riunione, sulla "Produzione biologica ed etichettatura dei prodotti biologici, modifica regolamento (UE) n.XXX/XXX del PE e del Consiglio [regolamento sui controlli ufficiali] e abrogazione del regolamento (CE) n.834/2007 del Consiglio" -(relatore On.le Häusling): al riguardo, si segnala che il risultato della votazione (29 favorevoli, 11 contrari e 4 astensioni) ha rivelato persistenti perplessità su alcuni aspetti dell'accordo in esame che, si rammenta, è frutto di estenuanti negoziati protrattisi per più di due anni e con polemiche che hanno coinvolto gli stessi deputati (relatore e relatori-ombra).

PUBBLICATA LA LEGGE EUROPEA 2017

28 novembre 2017

Sulla GU 27 novembre 2017, n. 277 è stata pubblicata la Legge 20 novembre 2017, n. 167 "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2017".

Tale legge è composta da 30 articoli, strutturati in otto Capi, che affrontano tre procedure di infrazione e, complessivamente, otto casi EU pilot.

Ad una prima lettura si possono individuare i seguenti articoli interessanti

Art. 12 - DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA (UE) 2015/2203 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 25 NOVEMBRE 2015, SUL RAVVICINAMENTO DELLE LEGISLAZIONI DEGLI STATI MEMBRI RELATIVE ALLE CASEINE E AI CASEINATI DESTINATI ALL'ALIMENTAZIONE UMANA E CHE ABROGA LA DIRETTIVA 83/417/CEE DEL CONSIGLIO. PROCEDURA DI INFRAZIONE N. 2017/0129

Le caseine e i caseinati destinati all'alimentazione umana sono una categoria di lattoproteine ossia di proteine ottenute dalla coagulazione del latte, utilizzati non esclusivamente ad uso alimentare (ad esempio, nella produzione di formaggi, in quanto il loro costo è più basso rispetto al latte, nel vino, nei dolciumi, nelle caramelle, come collante nei salumi) ma anche in alcune produzioni industriali (gomma, guarnizioni, fuochi artificiali). In attuazione della direttiva, l'articolo prevede nuove definizioni di "caseina acida alimentare", di "caseina presamica alimentare" e di "caseinati alimentari". Reca, inoltre, le indicazioni obbligatorie che i prodotti, aventi ad oggetto caseine e caseinati, devono riportare su imballaggi, recipienti, etichette o documenti commerciali; detta sanzioni amministrative pecuniarie riguardanti le prescrizioni in materia di sicurezza e di commercializzazione di tali prodotti, reca una disposizione riguardante lo smaltimento delle scorte, che potranno essere commercializzate fino al 31 dicembre 2018.

ART. 14 - MODIFICA ALL'ARTICOLO 12, COMMA 5, DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 MAGGIO 2015, N. 71, IN MATERIA DI NORME SANITARIE PER LA GENTE DI MARE - CASO EU PILOT 8443/16/MOVE

Il periodo di validità del certificato medico dei lavoratori marittimi, nel caso in cui il medesimo scada durante il viaggio, può essere prorogato fino all'arrivo nel successivo porto di scalo dove sia disponibile un medico, per un periodo comunque non superiore a tre mesi.

ART. 15 - DISPOSIZIONI SANZIONATORIE PER LA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 48 DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1272/2008 RELATIVO ALLA CLASSIFICAZIONE, ALL'ETICHETTATURA E ALL'IMBALLAGGIO DI SOSTANZE E MISCELE

Viene inserito l'articolo 10 bis nel D.Lgs 186/2011 "Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento CLP" che punisce con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 10.000 euro a 60.000 euro chiunque viola le prescrizioni in materia di pubblicità di cui all'art. 48, paragrafi 1 e 2, primo periodo, del Regolamento (CE) n. 1272/2008.

ART. 16 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DELLE ACQUE. MONITORAGGIO DELLE SOSTANZE CHIMICHE. CASO EU PILOT 7304/15/ENVI

Viene integrato l'art. 78 sexies, comma 2, del D.Lgs 152/2006, n. 152 al fine di assicurare l'intercomparabilità, a livello di distretto idrografico, dei risultati del monitoraggio dello stato delle acque, nonché la valutazione delle tendenze ascendenti e d'inversione della concentrazione degli inquinanti nelle acque sotterranee.

ART. 17 - CORRETTA ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 91/271/CEE IN MATERIA DI ACQUE REFLUE URBANE, CON RIFERIMENTO ALL'APPLICAZIONE DEI LIMITI DI EMISSIONE DEGLI SCARICHI IDRICI

Per gli impianti di acque reflue urbane recapitanti in aree sensibili, i limiti riferiti, al contenuto di fosforo e azoto, devono essere monitorati e rispettati non in relazione alla potenzialità dell'impianto ma al carico inquinante generato dall'agglomerato urbano.

ART. 18 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI EMISSIONI INDUSTRIALI - CASO EU PILOT 8978/16/ENVI

Le modifiche introdotte sono volte ad attuare le disposizioni in materia di emissioni industriali e di autorizzazione integrata ambientale della direttiva 2010/75/UE, e riguardano la disciplina della medesima autorizzazione, le disposizioni sugli impianti di incenerimento e coincenerimento dei rifiuti, le norme in materia di emissioni di composti organici volatili e di grandi impianti di combustione nonché la disciplina relativa alle installazioni e agli stabilimenti che producono biossido di titanio e solfati di calcio.

ART. 19 - ADEGUAMENTO DELLA NORMATIVA NAZIONALE ALLA COMUNICAZIONE 2014/C 200/01 DELLA COMMISSIONE, IN MATERIA DI AIUTI DI STATO A FAVORE DELL'AMBIENTE E DELL'ENERGIA

MARINO s.r.l. Progettazione di tecnologie di processo e di prodotti alimentari - Fermenti Lattici

Laboratorio altamente qualificato riconosciuto dal MIUR art. 14 D.M. N. 593 del 8/8/2000 per la ricerca scientifica ed innovazione tecnologica

Azienda con sistema di gestione qualità certificato da DNV GL =ISO 9001=

Azienda con sistema di sicurezza alimentare certificato da DNV GL =ISO 22000 - FSSC 22000=

Iscritto nel registro Regionale al N. 019CE con decreto N.187 del 11/07/2007 e s.m.i. di cui alla D.G.R.C. N. 535 del 29/10/2011 relativo ai laboratori di analisi che effettuano l'autocontrollo

2014-2020. IMPRESE A FORTE CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA. DECISIONE C(2017) 3406 DELLA COMMISSIONE

Al fine di assicurare una reale riduzione degli oneri tariffari sul consumo di energia elettrica, le risorse derivanti dal minor fabbisogno economico relativo alla componente A3 per gli anni 2018, 2019 e 2020 rispetto all'anno 2016 sono destinate, dal 1° gennaio 2018 e nella misura minima del 50 per cento, alla riduzione diretta delle tariffe elettriche degli utenti che sostengono gli oneri connessi all'attuazione delle misure di cui ai commi da 2 a 7.

ART. 20 - ADEGUAMENTO DELLA NORMATIVA NAZIONALE ALLA COMUNICAZIONE 2014/C 200/01 DELLA COMMISSIONE, IN MATERIA DI AIUTI DI STATO A FAVORE DELL'AMBIENTE E DELL'ENERGIA 2014-2020. SOSTEGNO ALLA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI

Al fine di proseguire la politica di sostegno alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, in conformità a quanto previsto dalla comunicazione della Commissione europea 2014/C 200/01, del 28 giugno 2014, all'art. 24 del D.Lgs 28/2011, n. 28, sono apportate delle modifiche finalizzate esclusivamente alla riduzione dei costi, anziché a commisurare l'incentivo stesso ai costi specifici degli impianti.

ART. 23 - DISPOSIZIONI PER L'INTEGRALE ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2014/33/UE RELATIVA AGLI ASCENSORI E AI COMPONENTI DI SICUREZZA DEGLI ASCENSORI NONCHÉ PER L'ESERCIZIO DEGLI ASCENSORI

Con il quale si completa l'attuazione della direttiva 2014/33/UE per l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori e ai componenti di sicurezza per ascensori, con specifico riferimento ai certificati di abilitazione.

La presente legge entra in vigore il giorno 12 dicembre 2017.

ORDINANZA TAR LAZIO SU ETICHETTATURA GRANO DURO

23 novembre 2017

Si segnala l'Ordinanza 22 novembre 2017, n. 6194 del T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II ter che respinge la richiesta di sospensione del Decreto 26 luglio 2017 "Indicazione dell'origine, in etichetta, del grano duro per paste di semola di grano duro" che introduce l'obbligo di indicazione d'origine del grano nella pasta. Il Tribunale ha ritenuto "prevalente l'interesse pubblico volto a tutelare l'informazione dei consumatori, considerato anche l'esito delle recenti consultazioni pubbliche circa l'importanza attribuita dai consumatori italiani alla conoscenza del Paese d'origine e/o del luogo di provenienza dell'alimento e dell'ingrediente primario".

Ricordiamo che il decreto in oggetto prevede che le confezioni di pasta secca prodotte in Italia dovranno avere obbligatoriamente indicate in etichetta le seguenti diciture:
a) Paese di coltivazione del grano: nome del Paese nel quale il grano viene coltivato;
b) Paese di molitura: nome del paese in cui il grano è stato macinato.
Se queste fasi avvengono nel territorio di più Paesi possono essere utilizzate, a seconda della provenienza, le seguenti diciture: Paesi UE, Paesi NON UE, Paesi UE E NON UE.
Se il grano duro è coltivato almeno per il 50% in un solo Paese, come ad esempio l'Italia, si potrà usare la dicitura: "Italia e altri Paesi UE e/o non UE".
L'indicazione sull'origine dovrà essere apposta in etichetta in un punto evidente e nello stesso campo visivo in modo da essere facilmente riconoscibili, chiaramente leggibili ed indelebili.

Il provvedimento entrerà in vigore come previsto il 17 febbraio 2018.

ACRILAMMIDE PUBBLICATO REGOLAMENTO UE SU MISURE DI ATTENUAZIONE

21 novembre 2017

Sulla GUUE L 304 del 21 novembre 2017 è stato pubblicato il regolamento (UE) 20 novembre 2017, n. 2158 "che istituisce misure di attenuazione e livelli di riferimento per la riduzione della presenza di acrilammide negli alimenti".

E' opportuno ricordare che l'acrilammide, secondo la definizione del regolamento (CEE) n. 315/93, è un contaminante e, in quanto tale, costituisce un pericolo chimico nella catena alimentare. E' un composto organico a basso peso molecolare, altamente solubile in acqua, che si forma a partire dai costituenti asparagina e zuccheri naturalmente presenti in determinati alimenti preparati a temperature normalmente superiori a 120 °C e con un basso grado di umidità. In particolar modo negli alimenti ricchi di carboidrati cotti al forno o fritti, costituiti da materie prime che contengono i suoi precursori, come i cereali, le patate e i chicchi di caffè.

Già la raccomandazione 2013/647/UE invitava le autorità competenti degli Stati membri ad effettuare indagini sui metodi di produzione e di trasformazione utilizzati dagli operatori del settore alimentare se il tenore di acrilammide rilevato in uno specifico prodotto alimentare fosse risultato superiore ai valori indicativi stabiliti nell'allegato di detta raccomandazione.

Ora, tenuto conto delle conclusioni dell'Autorità in merito agli effetti cancerogeni dell'acrilammide e in assenza di misure coerenti e obbligatorie che le imprese del settore alimentare devono applicare al fine di ridurre il tenore di acrilammide, è necessario garantire la sicurezza alimentare e ridurre la presenza di acrilammide nei prodotti alimentari costituiti da materie prime che contengono i suoi precursori stabilendo le opportune misure di attenuazione. Il tenore di acrilammide può essere ridotto adottando una strategia di attenuazione, ad esempio attuando buone pratiche in materia di igiene e applicando procedure basate sui principi dell'analisi dei pericoli e punti critici di controllo (procedure HACCP).

Le misure di attenuazione di cui al presente regolamento individuano, dunque, le fasi della trasformazione degli alimenti durante le quali potrebbe formarsi acrilammide e illustrano degli interventi atti a ridurre il tenore di acrilammide nei prodotti alimentari. Tali misure si fondano sulle attuali conoscenze scientifiche e tecniche e hanno dimostrato di poter ridurre il tenore di acrilammide senza compromettere la qualità del prodotto e la sua sicurezza per quanto riguarda la contaminazione microbica. Le suddette misure di attenuazione sono state stabilite in seguito ad un'ampia consultazione delle organizzazioni che rappresentano gli operatori del settore alimentare interessati, i consumatori e gli esperti delle autorità competenti degli Stati membri. Nel caso in cui fra le misure di attenuazione figurino l'uso di additivi alimentari e altre sostanze, gli additivi e le altre sostanze dovrebbero essere utilizzati in conformità della loro autorizzazione d'uso.

Infine si ricorda che i livelli di riferimento sono indicatori di risultati da utilizzare per verificare l'efficacia delle misure di attenuazione e si basano sull'esperienza e sull'occorrenza del contaminante in grandi categorie di alimenti. Essi dovrebbero essere fissati al livello più basso ragionevolmente raggiungibile con l'applicazione di tutte le misure di attenuazione pertinenti.

Gli operatori del settore alimentare che producono prodotti alimentari rientranti nel campo di applicazione del presente regolamento e che svolgono attività di vendita al dettaglio e/o riforniscono direttamente solo esercizi locali di vendita al dettaglio sono generalmente operatori su piccola scala. Di conseguenza le misure di attenuazione sono adattate alla natura della loro attività.

ON LINE LA PIATTAFORMA INFORMATICA PER BANDO SUI CONTRATTI DI FILIERA: INVIO DOMANDE DAL 29.01.2018

20 novembre 2017

Il 16 novembre scorso il Mipaaf ha reso noto che è disponibile on line la piattaforma informatica per la partecipazione al **bando relativo ai contratti di filiera e di distretto**, per la prima volta in modalità digitale.

MARINO s.r.l. Progettazione di tecnologie di processo e di prodotti alimentari - Fermenti Lattici

Laboratorio altamente qualificato
riconosciuto dal MIUR
art. 14 D.M. N. 593 del 8/8/2000
per la ricerca scientifica
ed innovazione tecnologica

Azienda con sistema
di gestione qualità
certificato da DNV GL
=ISO 9001=

Azienda con sistema
di sicurezza alimentare
certificato da DNV GL
=ISO 22000 - FSSC 22000=

Iscritto nel registro Regionale al N. 019CE
con decreto N.187 del 11/07/2007 e s.m.j.
di cui alla D.G.R.C. N. 535 del 29/10/2011
relativo ai laboratori di analisi
che effettuano l'autocontrollo

È prevista una dotazione finanziaria importante di 260 milioni di euro, di cui 60 in conto capitale e 200 in finanziamento agevolato. Al fine di rendere più semplice e sicura la trasmissione della documentazione i tecnici informatici del Ministero hanno predisposto un'area *cloud* dove le imprese potranno precaricare i documenti e poi inviare via pec la domanda di partecipazione a partire dal 29 gennaio 2018. Inoltre, per l'utilizzo della piattaforma, gli interessati possono fare riferimento alla videoguia pubblicata sul canale YouTube del Ministero.

Il termine, inizialmente previsto per il 27 novembre, è stato prorogato per consentire agli istituti bancari coinvolti nella procedura di assicurare una trasparente ed equa valutazione dei progetti che si candidano a partecipare al bando. Inoltre, il tetto massimo di costo della Banca autorizzata viene fissato per la prima volta allo 0,9% del costo del progetto. Viene introdotta anche più trasparenza per i costi delle Banche finanziatrici che vengono pubblicati in maniera comparata da Cassa depositi e prestiti sul proprio sito. In questo modo le imprese da un lato potranno scegliere in maniera più informata le banche da coinvolgere e dall'altro hanno la garanzia di un costo prefissato che è tassativo.

La data di apertura del bando è prorogata alle ore 10.00 del 29 gennaio 2018 e le domande pervenute saranno valutate secondo l'ordine cronologico di ricevimento della PEC al server del Ministero.

SPRECO ALIMENTARE: PUBBLICATO RAPPORTO ISPRA

17 novembre 2017

Con comunicato stampa del 17 novembre 2017 l'Ispra da comunicazione dell'avvenuta pubblicazione del rapporto *"Spredo alimentare: un approccio sistemico per la prevenzione e la riduzione strutturale"*.

Da questa relazione emerge che lo spreco alimentare è emerso recentemente come una delle principali questioni ambientali e socio-economiche che l'umanità si trova ad affrontare. Gli studi sono agli inizi e la condivisione di metodologie di indagine necessita di essere sviluppata. Per questo motivo viene passata in rassegna la letteratura internazionale e sono analizzate le connessioni più rilevanti tra lo spreco alimentare e altri temi, così da costruire una visione d'insieme socio-ecologica: il consumo di suolo, di acqua, di energia e di altre risorse, il degrado dell'integrità biologica, i cambiamenti climatici, l'alterazione dei cicli dell'azoto e del fosforo, la sicurezza e la sovranità alimentare, la bioeconomia circolare.

Viene, inoltre, individuata la necessità di spostare l'attenzione dal recupero e riciclo delle eccedenze alla indispensabile prevenzione strutturale per ridurre a monte la formazione e i conseguenti sprechi. Le proposte di prevenzione sono estesamente trattate e finalizzate ad una strategia che aumenti la resilienza ecologica e sociale trasformando strutturalmente i sistemi alimentari.

Il rapporto infine analizza ed elabora a livello mondiale, europeo e italiano i dati disponibili, evidenziando dimensioni ed effetti critici dello spreco.

La riduzione dello spreco alimentare a scala globale contribuirebbe in maniera decisiva a tagliare le emissioni di gas serra e raggiungere gli obiettivi di breve e lungo termine dell'Accordo di Parigi, limitando alcuni degli impatti del cambiamento climatico, tra cui gli eventi estremi come alluvioni e prolungati periodi di siccità e l'innalzamento del livello del mare. Lo studio ritiene che lo spreco alimentare in Italia, se misurato in termini energetici, sia stimabile intorno al 60% della produzione iniziale. I dati del Rapporto Ispra indicano approssimativamente che per evitare di abusare delle capacità biologiche sia necessario ridurre gli sprechi su tutta la filiera produttiva per almeno un terzo degli attuali nel mondo, di un quarto in Italia. Nei sistemi alimentari locali, ecologici, solidali e provenienti da piccole aziende, lo spreco è mediamente 8 volte inferiore a quello delle imprese agricole di grandi dimensioni. È quindi necessario incentivarne la diffusione come principale misura di prevenzione dello spreco.

PAGAMENTI AGEA PER DOMANDA UNICA 2017 E CAMPAGNA 2018 DOMANDA GRAFICA

16 novembre 2017

Il Mipaaf ha comunicato, con notizia ufficiale del 15 novembre scorso, che Agea ha emesso il **Decreto n. 5**, ora in corso di finanziamento, in relazione alla Domanda Unica 2017, prevedendo il **pagamento di circa 60.000 beneficiari per un importo di oltre 283 milioni di euro**.

Ad oggi, quindi, sale ad oltre 954 milioni di euro l'importo di anticipo della Domanda Unica 2017 complessivamente erogato in favore di circa 424.000 beneficiari, destinato a proseguire con pagamenti settimanali fino al 30 novembre.

Inoltre, riporta il Mipaaf nella comunicazione ufficiale, Agea rende noto che con largo anticipo rispetto all'anno scorso è stata aperta la **campagna 2018 per la presentazione della domanda grafica** con cui si confida di raggiungere il 100% di domande grafiche entro la data ultima prevista per la presentazione delle domande, ovvero il 15.5.2018. Per l'anno 2018 dovrà essere presentata una domanda in forma grafica anche per le misure a superficie dei PSR regionali. Sono già state aperte sul portale SIAN le funzioni per la definizione grafica delle consistenze aziendali e di predisposizione dei piani di coltivazione e dal 15 novembre sono disponibili anche quelle di presentazione delle domande grafiche per la campagna 2018 per le regioni non soggette a refresh, relativamente a:

- * domande uniche
- * domande per il regime dei piccoli agricoltori
- * domande per la misura 13 dello Sviluppo rurale, per le regioni che hanno pubblicato i relativi Bandi.

A breve sarà possibile presentare domande grafiche per tutte le casistiche presenti e per tutte le regioni Agea. Sono state anche introdotte nuove regole sui tempi di aggiornamento del fascicolo aziendale per evitare che questa attività si concentri nella fase di scadenza di presentazione delle domande.

La messa a disposizione delle funzioni di presentazione delle domande 2018, in tempi significativamente anticipati rispetto alle tempistiche seguite negli anni precedenti, consentirà alle imprese agricole e ai Centri di Assistenza Agricola, che costituiscono parte integrante e sostanziale del sistema, di disporre dei tempi utili per adempiere alle disposizioni normative comunitarie e nazionali per l'accesso ai contributi agricoli.

PUBBLICATO DM SU PRODOTTI DERIVANTI DALLA TRASFORMAZIONE DEL POMODORO

13 novembre 2017

Sulla GU 11 novembre 2017, n. 264 è stato pubblicato il DM 11 agosto 2017 "Applicazione dell'articolo 25 della legge 28 luglio 2016, n. 154, concernente la determinazione dei requisiti qualitativi minimi e dei criteri di qualità dei prodotti derivanti dalla trasformazione del pomodoro".

- Tale norma (art. 1) disciplina:
- a) le tipologie di concentrato di pomodoro come definito al comma 1, lettera b, dell'art. 24 della legge 28 luglio 2016, n. 154;
 - b) i requisiti qualitativi minimi e i criteri di qualità, nonché gli ingredienti dei prodotti derivati dalla trasformazione del pomodoro come definiti all'art. 24 della legge 28 luglio 2016, n. 154;
 - c) le condizioni per la rilavorazione dei prodotti non conformi ai requisiti di cui alla lettera b).

L'art.6 stabilisce che i prodotti che non raggiungono i requisiti minimi fissati dalla presente norma non possono essere rilavorati e comunque utilizzati per l'alimentazione umana quando abbiano anche una sola delle seguenti caratteristiche:

- a) rapporto zuccheri inferiore a 35;

MARINO s.r.l. Progettazione di tecnologie di processo e di prodotti alimentari - Fermenti Lattici

Laboratorio altamente qualificato
riconosciuto dal MIUR
art. 14 D.M. N. 593 del 8/8/2000
per la ricerca scientifica
ed innovazione tecnologica

Azienda con sistema
di gestione qualità
certificato da DNV GL
=ISO 9001=

Azienda con sistema
di sicurezza alimentare
certificato da DNV GL
=ISO 22000 - FSSC 22000=

Iscritto nel registro Regionale al N. 019CE
con decreto N.187 del 11/07/2007 e s.m.i.
di cui alla D.G.R.C. N. 535 del 29/10/2011
relativo ai laboratori di analisi
che effettuano l'autocontrollo

- b) rapporto acidità superiore a 12;
- c) acidità volatile superiore a 0,60 per cento di residuo secco al netto di sale aggiunto;
- d) impurità minerali superiore a 0,15 per cento di residuo secco al netto di sale aggiunto;
- e) colore, od odore o sapore anormale.

Gli allegati A, B, C, D ed E del decreto, inoltre, ferme restando le definizioni recate dall'art. 24 della legge 28 luglio 2016, n. 154, definiscono gli ulteriori requisiti che devono possedere i prodotti come:

- pomodori non pelati interi,
- pomodori pelati interi,
- pomodori in pezzi,
- pomodoro concentrato e
- pomodori disidratati.

Il presente provvedimento entra in vigore decorsi 12 mesi dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il nostro laboratorio e' a vostra disposizione per eventuali vostre richieste.

Cordiali saluti.

MARINO S.R.L

Resp. Comm. Grazia Martuccio

Tel. 0823/758335 - 0823/809895

email - labo@marino.it

